



Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/04/2020 al 29/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
FRANCO FERRAIOLI

UFFICIO DEL SINDACO

Angri, data del protocollo

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA VESTIARIO PER NEONATI E BAMBINI.

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18;

VISTE le Ordinanze adottate ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTA la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020 con la quale si stabilisce che è fatto divieto tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO e **RICHIAMATO** il D.L. 19/2020 del 25/03/2020

VISTO e **RICHIAMATO** il DPCM 10/04/2020;

VISTA e **RICHIAMATA** l'Ordinanza prot. 13025/2020 del 05/04/2020;

VISTA e **RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 30 del 12/04/2020;

RILEVATO che a seguito della citata Ordinanza Sindacale 13025/2020 è disciplinato l'accesso agli esercizi commerciali aperti, secondo il DPCM 10 aprile 2020 e norme regionali, per una volta a settimana con turnazione alfabetica;

CONSIDERATO che:

- nei sopra citati decreti è inoltre prevista la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento non contrastanti e finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 30 del 12/04/2020, di fatto obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 30 del 12/04/2020, di fatto, altresì, disciplina l'apertura dei negozi per la vendita di vestiario per neonati e bambini fino al 03/05/2020, con l'apertura antimeridiana per due giorni a settimana;

RITENUTO di poter continuare ad adottare il principio della turnazione alfabetica prorogato nella citata ordinanza 13025 del 05/05/2020, per le esclusive finalità di riduzione degli assembramenti e della mobilità delle persone, in accordo con le disposizioni normative nazionali e regionali finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, anche a tutti gli esercizi commerciali aperti in questo periodo, nel quale ogni sforzo e aumento del senso di responsabilità di tutta la cittadinanza si rendono indispensabili;

PRESO ATTO che:

- si registrano, seppur in diminuzione, continue forme di disordinata gestione degli utenti che si approssimano agli esercizi commerciali per il soddisfacimento delle necessità primarie, con continui accessi a detti esercizi, anche per l'acquisto di beni non evidentemente di prima necessità;
- gli aggiornamenti della Protezione civile delle ultime 48 ore, denotano un costante incremento dei casi di contagio conclamato, oltre che un ancora preoccupante numero dei decessi a livello nazionale;
- in ragione della dimostrata maggiore diffusione del virus e della prevedibile estensione dello stesso in tempi rapidi, occorre adottare ulteriori misure volte a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure di carattere preventivo finalizzate esclusivamente alla ulteriore riduzione della mobilità;

RITENUTO pertanto di stabilire che l'accesso per gli acquisiti presso gli esercizi commerciali atti alla vendita di vestiario per neonati e bambini, dovrà avvenire rispettando la seguente turnazione alfabetica, secondo le iniziali del cognome della lettera dell'alfabeto del capo famiglia o dell'intestatario della scheda della situazione familiare:

nei giorni di martedì 14 – 21 – 28 Aprile p.v.: dalla lettera A alla lettera K

nei giorni di venerdì 17 – 24 Aprile e di giovedì 30 Aprile p.v.: dalla lettera L alla lettera Z

STABILITO che:

- non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare;
- è necessario favorire tutti gli approvvigionamenti utili al sostentamento del proprio nucleo familiare, per almeno una settimana e conseguentemente recarsi presso detti esercizi non più di una volta a settimana;
- resta ferma la facoltà di ricorrere alla consegna a domicilio per ulteriori acquisiti oltre quelli avvenuti nell'unico acquisto settimanale;

ORDINA

- che, in virtù di quanto in premessa da intendersi qui integralmente riportato, **l'accesso per gli acquisiti presso gli esercizi commerciali atti ESCLUSIVAMENTE alla vendita di vestiario per neonati e bambini, dovrà avvenire rispettando la seguente turnazione alfabetica, secondo le iniziali del cognome della lettera dell'alfabeto del capo famiglia o dell'intestatario della scheda della situazione familiare:**
 - nei giorni di martedì 14 – 21 – 28 Aprile p.v.: dalla lettera A alla lettera K
 - nei giorni di venerdì 17 – 24 Aprile e di giovedì 30 Aprile p.v.: dalla lettera L alla lettera Z

con obbligo di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

- non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare;
- che è necessario favorire tutti gli approvvigionamenti utili al sostentamento del proprio nucleo familiare, per almeno una settimana e conseguentemente recarsi presso detti esercizi non più di una volta a settimana;
- resta ferma la facoltà di ricorrere alla consegna a domicilio per ulteriori acquisiti oltre quelli avvenuti nell'unico acquisto settimanale;
- Per i gestori e gli avventori, controllare affinché ci si disponga in file ordinate alla distanza interpersonale di almeno un metro, facendo rispettare e controllando gli obblighi prescritti nell'ordinanza 12880 del 05/04/2020, riguardo l'uso di dispositivi di protezioni individuali, e l'ordinanza 12256 del 03/04/2020, con riferimento alla sanificazione giornaliera dei locali e delle attrezzature.

Contestualmente,

DISPONE

- l'entrata in vigore della presente ordinanza il giorno 14 aprile 2020, con durata fino al 03 Maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe adottate a seguito di successivi provvedimenti statali e/o regionali, qualora dovessero ancora permanere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata;
- che la Polizia Locale e le Forze dell'ordine provvedano ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio anche sulla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci;
- l'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
 - Alla Prefettura di Salerno;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Angri;
 - Alla Polizia Locale;
 - All' U.O.C. Promozione, Sviluppo, Gestione Territoriale e Patrimonio;

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza a partire dal giorno 14 Aprile 2020.

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, entrato in vigore del 26/03/2020, si dispone: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6"*, è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 13.04.2020

Il Sindaco
Ing. Cosimo Ferraioli

